

FISCO NEWS FEBBRAIO 2014 Roma il 06/06/2014

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Gli esperti contabili alla Cassa Ragionieri

Firmato ieri l'accordo tra CNPADC e CNPR, ora si aspetta solo il provvedimento dei Ministeri vigilanti

Gli **esperti contabili** dovranno obbligatoriamente iscriversi **alla Cassa** di previdenza dei **ragionieri**, salvo poi passare alla Cassa dottori nel caso in cui dovessero successivamente ottenere la qualifica di dottore commercialista. È quanto stabilisce un **accordo**, siglato ieri, tra i Presidenti delle due Casse di categoria, Renzo **Guffanti** (CNPADC) e Paolo **Saltarelli** (CNPR), che provano a dimenticare le polemiche degli ultimi anni, nel tentativo di “dare certezza al futuro previdenziale degli iscritti alla sezione B dell'Albo”.

Tanto si legge nel comunicato stampa che ha reso nota la definizione del protocollo d'intesa, passaggio necessario per indurre i Ministeri vigilanti ad accelerare sulla strada del riconoscimento formale di un'acquisizione che la Cassa Ragionieri richiede da tempo. Solo qualche giorno fa, infatti, il Presidente Saltarelli, ricordando gli **impegni assunti dai dicasteri** competenti in merito all'individuazione di una **nuova demografia di riferimento** (si veda “[Sulla riforma, Cassa Ragionieri in attesa di risposta dai Ministeri vigilanti](#)” del 12 febbraio), auspicava la rapida emanazione di un provvedimento normativo invocato, in verità, fin dalla nascita della figura professionale degli esperti contabili (avvenuta contestualmente all'unificazione degli Albi del 2008).

I Ministeri, però, hanno preso tempo, nell'attesa del varo di una nuova riforma previdenziale (arrivata pochi mesi fa) e, magari, anche dell'**assenso dell'altra Cassa** di categoria, quella dei Dottori commercialisti, sull'assegnazione alla CNPR degli esperti contabili. Un assenso che, come detto, è arrivato ieri, giornata che segna, forse, anche una nuova pagina di **distensione nei rapporti** tra le due Casse, resi complicati dalla lunga discussione circa l'opportunità di un'unificazione.

“In realtà – spiega Guffanti –, al di là del periodo di confronto abbastanza serrato riguardo all'unificazione dei due istituti, non ci sono mai stati motivi di contrasto con la Cassa Ragionieri, con cui abbiamo collaborato in passato e continueremo a farlo in futuro sulla

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

promozione di iniziative comuni. Le Casse di previdenza private hanno dimostrato più volte il proprio **senso di responsabilità** nella gestione degli aspetti previdenziali. Questo accordo ne è l'ulteriore riprova”.

Soddisfatto per l'intesa raggiunta anche il Presidente Saltarelli, che ha voluto porre l'accento sullo “**spirito costruttivo** che l'ha contraddistinta. Ora la palla passa ai Ministeri vigilanti, che dovranno **trasferire in una legge** questo accordo nel più breve tempo possibile, per dare **certezza previdenziale** agli esperti contabili a oltre sei anni dalla nascita dell'Albo unico e di questa nuova e giovane figura professionale”.

Certo, si tratta di **numeri** abbastanza **piccoli** (nel biennio 2011-2012, gli iscritti alla sezione B sono stati in tutto circa 160), “ma non è detto – aggiunge Saltarelli – che questi numeri non **possano crescere in futuro**. Quella dell'esperto contabile è una figura giovane, che ti permette di entrare prima nel mercato del lavoro perché il percorso formativo è più breve e, per questo, potrebbe interessare tanti ragazzi”. Poi, se anche fra qualche anno il livello delle iscrizioni dovesse rimanere simile, “nulla vieta di tornare a parlare di un **allargamento della platea** di riferimento della Cassa, includendo magari i revisori legali di provenienza non ordinistica o i tributaristi. Rimango convinto che la previdenza si debba fare sui grandi numeri”.

Nel frattempo, meglio godersi l'intesa sugli esperti contabili che, sempre nella giornata di ieri, ha ricevuto il **plauso** sia di Andrea **Camporese** che dell'Associazione nazionale commercialisti. “Questo – ha spiegato il Presidente dell'AdEPP – è un accordo positivo e importante, che supplisce ad una **carezza normativa** che rendeva incerto un quadro anche ai fini dei calcoli attuariali”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Presidente dell'ANC, Marco **Cuchel**, che rimarca la “prova di responsabilità e di attenzione nei confronti del futuro previdenziale di tutti gli iscritti all'Ordine unificato”, nonché l'importanza del protocollo d'intesa nel percorso da compiere “per **garantire la sostenibilità della Cassa Ragionieri**. Ora – conclude – spetta al Legislatore, mettendo da parte indecisioni e attendismi, tradurre sul piano normativo il risultato che è stato raggiunto”.

[Imu e imposte indirette](#)

Fabbricati rurali: non trascuriamo il classamento

Ennesima sentenza della Cassazione riguardante i **fabbricati rurali**. Con la recente [ordinanza 422 del 10 gennaio 2014](#) la Suprema Corte è tornata sul tema della debenza ICI (poi, come diremo, ai fini IMU, il ragionamento può essere, almeno in parte, diverso) in relazione ai fabbricati impiegati in ambito agricolo.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Sul tema eravamo già intervenuti in un [precedente contributo pubblicato in questa rivista telematica](#) a seguito della conversione in legge del DL 102/13, ma la recente sentenza permette di tornare sul tema per proporre alcune puntualizzazioni.

L'importanza del classamento ai fini ICI

La questione oggetto di contestazione verteva su di un fabbricato di tipo strumentale originariamente classato nella categoria catastale D/8 e che, a seguito dell'opportunità offerta con il DL 70/11, è stato **successivamente classato nella categoria catastale D/10** (quella propria degli strumentali, mentre per gli abitativi la categoria di riferimento è A/6).

Qual'era il tema dibattuto? Il Comune era ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna eccependo il fatto che i giudici di merito avessero riconosciuto al fabbricato la ruralità indipendentemente dal classamento, facendo esclusivamente riferimento all'utilizzo dell'immobile.

Sul punto viene constatato che invece, ai **fini ICI**, la stessa Cassazione ([sentenza a sezioni unite n.18565/09](#)) aveva affermato come per riconoscere la sussistenza dello status di ruralità fosse **necessario possedere uno specifico classamento** in determinate categorie (A/6 e D/10), attribuzione che è conseguente all'esistenza dei requisiti di ruralità. La situazione catastale risultava talmente importante che se il contribuente riteneva di avere diritto all'esenzione ICI, doveva contestare il classamento dell'immobile, così come se era il Comune a non ritenere rurale il fabbricato, non poteva semplicemente accertare il contribuente, ma doveva contestarne il classamento.

Ruralità con certificazione retroattiva

Nella sentenza viene poi constatato come norme sopravvenute consentono ai contribuenti di richiedere il classamento in categorie rurali (DL 70/11) con applicazione **retroattiva**; tale retroattività, ad opera dell'art. 2 c. 5-bis del DL 102/13 con il quale è stata esplicitamente introdotta (in precedenza su tale effetti si discuteva, tanto che alcune sentenze di merito andavano a negarla), esplica **efficacia quinquennale a decorrere dal 2011**. Il DL 102/13 infatti afferma l'effetto "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda": viene evidenziato come tale effetto si materializzi per le annualità dal 2006 al 2010.

Sul punto però la Cassazione non si esprime: malgrado la controversia riguardi un periodo d'imposta compreso tra questi (nel caso particolare 2007) e quindi potrebbe astrattamente beneficiare di tale previsione, la Cassazione non può decidere su questioni di merito (come viene ritenuta questa) e quindi rinvia alla commissione regionale competente.

Quindi, tirando le fila della vicenda, l'autocertificazione presentata dal contribuente per il classamento in categoria rurale esplica efficacia retroattiva quinquennale (come disposto dal DL 102/13), ma conferma anche che **tale adempimento è necessario per scongiurare contestazioni ICI sino al 2011**, non essendo sufficiente il semplice utilizzo conforme all'ambito agricoli.

Classamento e ruralità ai fini IMU

Occorre concludere ricordando quanto il Ministero abbia affermato ai fini IMU nella [CM 3/DF/2012](#): *"l'IMU colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi anche nell'elenco di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, poiché, come risulta, ad esempio, nel caso di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3-bis, tra gli immobili strumentali in argomento sono ricompresi anche quelli a destinazione abitativa che comunque non possono rientrare nella categoria D/10 e quelli classati, ad esempio, nelle categorie C/1, C/2, C/6 etc., in ottemperanza alle vigenti norme catastali. Si può, quindi, affermare che, anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si può certamente riconoscere la strumentalità e conseguentemente l'applicazione del regime di favore ai fini IMU."*

Questo significa che, a partire dal 2012, **ciò che rileva è l'utilizzo e non il classamento catastale**: si ricordi infatti che per i fabbricati rurali nel 2012 era prevista un'aliquota ridotta (2 per mille eventualmente ulteriormente riducibile da parte del Comune), nel 2013 era stata introdotta transitoriamente l'esenzione (DL 54/13 per l'acconto e DL 133/13 per il saldo),

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

esenzione che poi è stata confermata a regime dal 2014 (L. 147/13, Legge di stabilità per il 2014). Peraltro dal 2014 i fabbricati rurali scontano l'applicazione della TASI in misura ridotta (1 per mille).

Malgrado tale interpretazione ministeriale estensiva, è consigliabile ai contribuenti di **non tralasciare il dato catastale**: quando non vi siano ostacoli urbanistici, sarà infatti opportuno verificare il corretto accatastamento di tali immobili. Non va infatti dimenticato che anche nel passato l'Agenzia delle Entrate aveva definito irrilevante la situazione catastale (definendo la rendita solo "inventariale"), poi sappiamo bene come la **Cassazione abbia invece del tutto censurato tale opinione** (e non è detto che non accada nuovamente ...)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it